

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 112/2021

del 19 marzo 2021

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/117]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1093 della Commissione, del 24 luglio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, punto 13zzze (Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32020 R 1093**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1093 della Commissione, del 24 luglio 2020 (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 13)".*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1093 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2021

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT

<sup>(1)</sup> GU L 241 del 27.7.2020, pag. 13.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

